

L'utilizzo del denaro contante da parte degli stranieri: una deroga ad ostacoli



Caterina Vanetti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Varese
Cultore della materia in diritto tributario,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Al fine di favorire le attività legate al turismo, il Decreto Semplificazioni Fiscali consente ai cittadini extra-europei di “violare” l’attuale soglia per la tracciabilità dei pagamenti

1.

Premessa

Si ricorda che il Decreto Legge (di seguito D.L.) n. 201/2011, chiamato anche Decreto “Salva Italia”, ha introdotto un nuovo limite per l'utilizzo di banconote sul territorio nazionale: dal 6 dicembre 2011, infatti, è possibile trasferire denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, solo se il valore scambiato è inferiore a 1'000 euro^[1]. Senza dubbio, questa disposizione è stata diffusamente apprezzata in quanto, oltre ad adeguare il nostro Paese alle esigenze comunitarie relative alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio, è stata percepita come un'efficace misura per la lotta all'evasione fiscale, determinando un cambiamento nella vita comune di numerosi italiani.



Tuttavia, alcune critiche sono state sollevate soprattutto dagli imprenditori del settore *luxury* in quanto questa norma creava un ostacolo alle transazioni commerciali, effettuate in Italia, da cittadini extraeuropei, i quali, attratti dai *brands* nostrani, non potevano acquistare liberamente, mediante denaro liquido, beni e servizi di valore consistente. Conseguentemente, secondo alcuni, questa limitazione causava una discriminazione tra l'Italia e gli altri Stati europei.

Pertanto, al fine di evitare ripercussioni negative sull'economia locale, il Legislatore ha introdotto una deroga all'attuale soglia di tracciabilità, di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) n. 231/2007, prevedendo la possibilità, per coloro che svolgono un'attività legata al turismo, di accettare, come mezzo di pagamento, il denaro contante, purché ricorrano determinati requisiti e vengano assolti specifici adempimenti.

2.

La deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante

L'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 16/2012 stabilisce che il divieto di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1'000 euro non operi per l'acquisto di beni e per le prestazioni di servizi legate al turismo se:

- a) siano effettuati presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate^[2], di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 633/1972, e presso agenzie di viaggi e turismo^[3], di cui all'articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- b) siano posti in essere da persone fisiche^[4] di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo^[5], e con residenza fuori dal territorio dello Stato^[6].

Al verificarsi di entrambe le condizioni sopra citate, per poter usufruire della deroga, il cedente e/o il prestatore deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, è obbligato ad acquisire sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, sia un'autocertificazione^[7] di quest'ultimo in cui attesta di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e, inoltre, dichiara di possedere la residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
- 2) è tenuto a versare, entro il primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in un conto corrente detenuto presso un intermediario finanziario ed intestato al cedente e/o al prestatore, il denaro contante incassa-

to, consegnando all'operatore la fotocopia del documento di riconoscimento del cliente ed una copia della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;

- 3) è necessario aver inviato all'Agenzia delle Entrate, mediante modalità telematiche, una specifica comunicazione preventiva nella quale si manifesta la propria volontà ad aderire alla disciplina in esame e, al contempo, si dichiara il proprio impegno a rispettare gli obblighi formali di cui ai punti 1) e 2).

Si fa presente che, in sede di prima applicazione, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012 aveva stabilito un regime transitorio che consentiva di inviare la predetta comunicazione anche *ex post*, ma entro il 10 aprile 2012. Questa fase provvisoria fu concessa per rimediare all'assenza del modello nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della disposizione (2 marzo 2012) e la pubblicazione delle regole attuative stabilite dall'Amministrazione finanziaria (23 marzo 2012). In questo modo, coloro che avevano derogato al divieto di trasferimento del denaro contante, effettuando operazioni nel periodo compreso tra il 2 marzo (data di entrata in vigore del D.L.) e il 10 aprile 2012, hanno avuto la possibilità di inviare il modello anche successivamente al compimento della prima operazione[8].



3. **Le modifiche apportate in sede di conversione in Legge**

La conversione del D.L. n. 16/2012 nella Legge n. 44/2012 ha determinato, con decorrenza dal 29 aprile 2012, alcuni cambiamenti alla disciplina in esame.

In primo luogo, viene reintrodotta (comma 1) l'operatività della soglia di tracciabilità, ora identificata nel valore di 15'000 euro. Con ciò si intende dire che il cedente e/o il prestatore, qualora svolga un'attività legata al turismo tra quelle individuate alla precedente lettera *a*) ed adempia agli obblighi di cui ai punti 1), 2) e 3), può accettare denaro contante da parte di soggetti extraeuropei, non residenti in Italia, per importi pari o superiori a 1'000 euro ed inferiori al nuovo limite di 15'000 euro. Si ritiene che l'individuazione di questo valore risponda a due diverse esigenze: da un lato, ha reso compatibile la normativa italiana con le finalità di antiriciclaggio fissate a livello europeo; dall'altro, ha evitato di arrecare un danno alle imprese italiane, creando un ostacolo operativo per gli scambi commerciali di valore consistente, effettuati sul territorio dello Stato.

Secondariamente, nella comunicazione preventiva da inviare all'Agenzia delle Entrate, viene richiesto (comma 2) di indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale che si intende utilizzare per versare il denaro incassato. Tale novità ha determinato una riformulazione del modello predisposto dall'Amministrazione finanziaria e, di conseguenza, coloro che avevano già provveduto all'adempimento con la versione precedente del *software*, sono stati obbligati a rinviare, entro il 31 luglio 2012, la comunicazione preventiva con l'informazione richiesta[9].

Viene, invece, "alleggerita" la documentazione da consegnare all'intermediario finanziario al momento del versamento (comma 1, lettera *b*): il cedente e/o il prestatore non è più obbligato a consegnare una copia del passaporto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale ma è ora sufficiente depositare la copia della ricevuta dell'invio telematico della comunicazione preventiva. Si auspica che tale adempimento venga effettuato un'unica volta al primo versamento.

Infine, è stato introdotto un nuovo adempimento (comma 2-*bis*) per i soggetti che intendono avvalersi della deroga all'uso del contante[10]. Sarà, infatti, necessario comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni, effettuate a partire dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della Legge di conversione) e regolate mediante denaro liquido, di importo unitario non inferiore a 1'000 euro e fino a 14'999.99 euro. Le modalità ed i termini per attuare questa previsione devono ancora essere stabilite da uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si ritiene che le informazioni richieste[11] saranno quelle che, nel testo originario del Decreto, erano desumibili dalla documentazione da consegnare all'intermediario finanziario al momento del versamento del contante.

4. **I punti deboli della disciplina**

Fermo restando l'obiettivo lodevole con il quale questa disposizione è stata scritta, è evidente a tutti coloro che operano nel settore, come essa sia così articolata in termini pratici da costituire un ostacolo per la sua stessa operatività. È infatti onerosa per i commercianti al minuto e per gli altri soggetti interessati[12] che devono:

- ricordarsi con precisione la documentazione necessaria da acquisire "*all'atto dell'effettuazione dell'operazione*";
- spiegare la procedura a persone che possono parlare lingue differenti dalla nostra[13];
- individuare lo *status* del cliente[14] per la corretta applicazione della norma;
- depositare in banca in tempi serrati (il primo giorno feriale successivo all'operazione) il denaro incassato.

Al contempo è gravosa per i professionisti che, oltre a valutare se ricorrano i presupposti per l'applicabilità della deroga in capo ai propri clienti[15], devono provvedere ad inviare la comunicazione preventiva, attualmente già modificata più volte. Prossimamente, inoltre, dovranno compilare la nuova comunicazione telematica relativa alle operazioni di importo pari o superiore a 1'000 euro e fino a 14'999.99 euro, compi-

te a partire dal 29 aprile 2012. La finalità di questo documento dovrebbe essere quella di evitare comportamenti fraudolenti da parte di coloro che, simulando la facoltà di usufruire della deroga in commento, incassano denaro contante da acquirenti italiani e/o europei, violando così l'attuale soglia di tracciabilità di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007.



Non bisogna inoltre dimenticare che questa disciplina interessa anche gli intermediari finanziari in quanto essa incide sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio. In particolare, la deroga produce effetti nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, della segnalazione di operazioni sospette e dell'obbligo di comunicare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le violazioni dell'attuale soglia di tracciabilità. Pertanto, è indispensabile che gli intermediari finanziari abbiano una piena conoscenza del profilo soggettivo del cliente, in modo da valutare adeguatamente le operazioni che pone in essere, anche ai fini di un'eventuale segnalazione di operazioni sospette[16].

Infine, si evidenzia che la norma non è completa in quanto non parla di eccezioni agli adempimenti o di inosservanza della procedura (si pensi, ad esempio, al caso di tardivo versamento in banca del denaro liquido). Pertanto, si ritiene che, salvo interpretazioni future, tali comportamenti determineranno la rilevazione di una violazione e la conseguente comminazione della sanzione[17].

Alla luce di quanto detto, la scelta di aderire a tale disciplina va ponderata tenendo in considerazione i costi di tipo amministrativo, sopra illustrati, con i benefici che si possono ottenere dalla fruizione della deroga in oggetto.

5. Conclusioni

La disciplina sopra esposta rappresenta il tipico esempio di come spesso in Italia si parli invano della necessità di semplificare gli adempimenti tributari e, conseguentemente, il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria; infatti, l'urgenza di combattere l'evasione fiscale e il fenomeno del riciclaggio hanno il sopravvento, confondendo le idee e cambiando le priorità. È indubbio che la deroga all'uso del contante voglia tutelare, da un lato, gli acquisti *Made in Italy* effettuati dagli stranieri nel nostro Stato e, al contempo, in-

tenda perseguire l'obiettivo di far emergere base imponibile. È tuttavia ugualmente evidente che l'onerosità e la complessità degli adempimenti sopra descritti determina una perdita di appeal dell'istituto stesso.

Mi domando, quindi, se il Legislatore creda che *"si abbia nelle cose a vedere il fine e non il mezzo"*[18], come scrisse Niccolò Machiavelli nel Cinquecento, oppure se la tanto proclamata riforma del sistema tributario italiano possa essere scritta con la reale volontà di semplificarlo e senza (troppi) compromessi.

Per maggiori informazioni:

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore del 23 marzo 2012, in: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/23431b004a9e40ae9c12ddf99946a13b/Comunicazione+Adesione+Contanti+TOTALE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=23431b004a9e40ae9c12ddf99946a13b> [22.02.2013]

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore del 2 luglio 2012, in: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7a177b804bd46b5490f1b7692e0e8a0b/Adesione_deroga+agg+02+07+2012+Total.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7a177b804bd46b5490f1b7692e0e8a0b [22.02.2013]

Articolo 49 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, o Normativa Antiriciclaggio

Articolo 3 del Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16, o Decreto Semplificazioni Fiscali, convertito, con modificazioni, nella Legge del 26 aprile 2012 n. 44

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare dell'11 luglio 2012, in: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/Circolare_deroga_oper_turisti_10.07.12.pdf [22.02.2013]

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.itamagazine.it/wp-content/uploads/denaro-contante.jpg> [22.02.2013]

<http://www.impresalavoro.eu/wp-content/uploads/2011/08/agenzia-delle-entrate.jpg> [22.02.2013]

http://lightstorage.ecodibergamo.it/media/2011/11/303277_725927_Saturday6000_12992102_medium.jpg [22.02.2013]

[1] Per approfondire l'argomento, si veda Vanetti Caterina, Nuova riduzione del limite per l'utilizzo del denaro contante, in: *Novità fiscali*, n. 1/2012, SUPSI, Manno, gennaio 2012, pagine 15-18, <http://www.supsi.ch/fisco/pubblicazioni/novita-fiscali/anno-2012/gennaio.html> [22.02.2013].

[2] In questa fattispecie rientrano attività come, ad esempio, le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e le prestazioni di trasporto di persone.

[3] Si tratta di tutte quelle operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze e servizi connessi.

[4] Si sottolinea che la disciplina analizzata trova applicazione unicamente nei confronti di soggetti privati, mentre è preclusa ad imprese e professionisti che, nonostante possano essere persone fisiche, operano in qualità di soggetti economici.

[5] Rientrano nello Spazio economico europeo i seguenti Paesi: Liechtenstein, Islanda e Norvegia.

[6] Si consideri il caso specifico della Svizzera che non fa parte né dell'Unione europea né dello Spazio economico europeo. Pertanto, è uno dei Paesi che fruisce della deroga in esame. Ciò si traduce nella possibilità per un cittadino svizzero, che abbia anche la residenza in Svizzera, di acquistare in Italia beni e servizi legati al turismo, presso commercianti al minuto e/o agenzie di viaggio, utilizzando denaro contante fino ad importi pari a 14'999.99 euro. Viceversa, tale possibilità è preclusa qualora lo stesso cittadino avesse la residenza in Italia: in questo caso, potrà pagare usando denaro contante solo fino a 999.99 euro; per importi superiori dovrà, invece, ricorrere a mezzi di pagamento tracciabili (carta di credito, assegni, eccetera). Si sottolinea, infine, che per fruire di tale deroga, il cittadino svizzero deve essere un privato (si vedano note nn. 4 e 14) e deve acquistare beni e servizi legati al turismo (si veda nota n. 15).

[7] L'autocertificazione deve essere rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si tratta, pertanto, della facoltà di presentare, in sostituzione ai tradizionali certificati, delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'interessato.

[8] La possibilità di inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione, anche successivamente alla prima operazione, era subordinata, in ogni caso, alla sussistenza di tutte le condizioni citate ai punti 1) e 2). Il regime transitorio ha determinato una compilazione differente del modello, per quanto concerne la corretta indicazione della data. Come detto, ordinariamente la comunicazione dovrebbe essere preventiva e, pertanto, nel campo "data" andrebbe indicato il momento di sottoscrizione del modello. Nel caso di compilazione successiva, invece, è stato necessario inserire nel campo "data" il momento di effettuazione della prima operazione conclusa nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 10 aprile 2012.

[9] Si veda il provvedimento del Direttore dell'Agen-

zia delle Entrate del 2 luglio 2012. Qui viene anche espressamente dichiarato che *"in caso di variazione dei dati del conto corrente già comunicato, deve essere preventivamente presentata una nuova comunicazione contenente le informazioni aggiornate"* (paragrafo 2.2.). Si fa, inoltre, presente che l'Amministrazione finanziaria, in data 26 luglio 2012, ha nuovamente aggiornato il *software* di compilazione, consentendo di indicare più conti correnti sui quali effettuare il versamento del denaro incassato. Fortunatamente, si è trattato di una mera facoltà in quanto, per modificare le informazioni già comunicate, il contribuente avrebbe dovuto inoltrare una nuova comunicazione per ogni ulteriore conto corrente segnalato.

[10] Con la riformulazione del modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, oltre all'indicazione del conto corrente, è stato inserito anche l'impegno di inviare la comunicazione periodica per le operazioni comprese tra i 1'000 e i 14'999.99 euro.

[11] Si pensa che i dati da fornire saranno la data dell'operazione, le generalità del cliente, l'importo della transazione, il numero di riferimento del documento fiscale e la natura dell'operazione.

[12] Parte della dottrina ritiene che l'applicazione della disposizione in esame sia iniqua in quanto è rivolta alle prestazioni legate al turismo rese dagli operatori economici, trascurando quelle transazioni che, nonostante siano legate al turismo, vengono effettuate da privati. È il caso, ad esempio, di una locazione di appartamenti per vacanze il cui canone è superiore a 999.99 euro.

[13] Si ricorda che gli stranieri sono tenuti a sottoscrivere un'autocertificazione relativa alla loro cittadinanza ed alla loro residenza.

[14] Tale aspetto è molto importante perché la deroga al denaro contante è applicabile solo nei confronti di persone fisiche private mentre non lo è quando la persona fisica agisce in qualità di titolare e/o di legale rappresentante di un soggetto economico.

[15] Questa valutazione va fatta caso per caso in quanto l'elevazione del limite a 15'000 euro non opera sempre bensì solo per le attività legate al turismo. Si pensi, ad esempio, ad alcune prestazioni professionali, come quelle del settore sanitario, che se di importo pari o superiore a 1'000 euro, seguivano le regole ordinarie di tracciabilità dei pagamenti, anche se fruite da soggetti extraeuropei non residenti.

[16] Nella circolare dell'11 luglio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre a chiarire l'applicazione della norma in esame, suggerisce di evitare *"inutili automatismi tra versamento del contante e segnalazione di operazione sospetta"*, rilevando in tali ambiti *"l'effettivo versamento del contante nel conto corrente indicato nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate"*.

[17] Nel caso di mancato o incompleto invio dei dati contenuti nella comunicazione preventiva, ad

esempio, il soggetto interessato potrebbe rischiare di incorrere nelle sanzioni amministrative relative al divieto di trasferimento di denaro contante oltre la soglia stabilita dalla legge.

[18] Machiavelli Niccolò, Ghiribizzi scripti in Raugia, 1506. Con questa affermazione, lo scrittore giustificò comportamenti in contrasto con le leggi della morale, se necessari a conseguire la salvezza dello Stato, sotto intendendo che la politica non è buona o cattiva, bensì utile o dannosa.